



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 326

della Giunta comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (TAXI)
- ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CITTA' DI TRENTO PER L'ANNO
2023.

Il giorno 13.11.2023 ad ore 08.46 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaca	Bozzarelli Elisabetta
assessore	Baggia Monica
e assessori	Casonato Giulia
	Facchin Ezio
	Gilmozzi Italo
	Panetta Salvatore
	Pedrotti Alberto

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/319 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che l'art. 29 del vigente Regolamento comunale per il servizio taxi, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 06.04.2016 n. 53, prevede al comma 1 che "la Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, stabilisce le tariffe ovvero i limiti minimi e massimi per la prestazione del servizio taxi, nonché le condizioni di trasporto. La tariffa potrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT";

richiamata la propria deliberazione 28.02.2022 n. 37 con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle tariffe per il servizio di taxi al tasso medio di inflazione relativamente al periodo 2014-2021;

preso atto che risulta necessario procedere all'aggiornamento delle tariffe del servizio taxi in considerazione della consistente variazione dell'indice dei prezzi al consumo nel corso dell'anno 2022;

considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del Regolamento comunale per il servizio taxi, alle vigenti tariffe viene applicato l'adeguamento periodico dei valori monetari utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) senza tabacchi, così come previsto nella propria deliberazione 09.12.2013 n. 268, e che il tasso medio d'inflazione per il periodo dicembre 2021 – dicembre 2022 è pari all'11,3%, così come estrapolato dal sito dell'Istituto di Statistica della Provincia autonoma di Trento;

vista la richiesta inoltrata dai rappresentanti della categoria taxisti tramite l'Associazione Artigiani della Provincia autonoma di Trento, protocollata al n. 59503 di data 24.02.2023, con la quale veniva formulata una proposta di aumento delle tariffe come di seguito specificato:

- l'adeguamento generale delle tariffe all'indice ISTAT, in particolare quelle riferite alle tratte (a tariffa fissa) Candriai, Vaneze, Vason, Viote, Norge e Maranza, nonché delle tariffe riferite ai supplementi bici, notturno e festivi;
- la riformulazione della tariffa (tariffa 3 a base multipla) per i sobborghi Argentario, Bergamini, Cognola, Maderno, Martignano, Moià, Montevaccino, San Donà, Tavernaro, Villamontagna, Zell, Circostrizione Meano, Cortesano, S. Lazzaro, Gardolo di Mezzo, Gazzadina, Meano, Vigo Meano, Circostrizione Povo, Gabbio, Celva, Borino, Mesiano, Graffiano, Pantè, Sprè, Cimirlo, Circostrizione Villazzano, Bomport, Cerndor, Grotta, Negrano, Molini, La Busa, Bindses, S. Rocco, Pianizza, Banala, Torricelle, Baselga del Bondone, Cadine, Sardagna, Sopramonte, Valsorda, Vigolo Baselga e tratte extraurbane che risulta maggiormente rispondente, rispetto alla maggiorazione fissa, all'impegno di tempo e mezzi richiesto per detti servizi, con importo euro 2,20 al chilometro e/o euro 32,14 all'ora. Nel vigente tariffario, la tariffa 3, anch'essa a base multipla, prevede l'attivazione automatica a partire dal decimo chilometro con scatti di euro 0,10 ogni 50 metri e/o ogni 12,6 secondi (pari ad euro 2,00 al chilometro e/o euro 28,57 all'ora);
- la conseguente eliminazione della tariffa a scatti oltre i 10 km, in quanto la stessa era funzionale alla previgente modalità di tariffazione del servizio relativamente ai sobborghi collinari e tratte extraurbane;

preso atto che la Commissione consultiva per il servizio pubblico di taxi e noleggio con conducente, nominata con propria deliberazione 19.07.2021 n. 164 ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per il servizio di taxi, nella seduta di data 20 aprile 2023 ha esaminato la suddetta proposta, esprimendosi favorevolmente sia per quanto riguarda l'aggiornamento delle tariffe sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo, che in merito all'approvazione delle nuove voci da inserire nel tariffario 2023;

considerato che, ai sensi dell'art. 37, comma 2 lett. m) del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, è necessario richiedere un parere preventivo in materia di adeguamento tariffario all'Autorità di regolazione dei trasporti (A.R.T.);

viste la richiesta di parere per la modifica delle tariffe taxi, inoltrata all'A.R.T. con

nota di data 18.05.2023 prot. n. 148390, la richiesta di informazioni, dati e documenti pervenuta allo scrivente da quest'ultima in data 13.06.2023 prot. n. 178074 di data 14.06.2023 e la successiva risposta, ad integrazione della richiesta di parere, inviata con nota di data 04.07.2023 prot. n. 196148;

preso atto che con nota di data 03.08.2023 prot. n. 230487 l'A.R.T. ha rilasciato parere in merito alla proposta di modifica delle tariffe taxi, così come indicato dai rappresentanti della categoria tassisti con la suddetta nota e condivisa nella citata Commissione;

atteso che nel suddetto parere:

1. si prescrive al Comune di svolgere delle analisi finalizzate a stabilire il livello della nuova tariffa 3 secondo le indicazioni del punto 48 delle Linee guida (Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali, allegato della deliberazione n. 46/2022 del 23 marzo 2022 dell'A.R.T.), ai sensi del quale il Servizio competente, ai fini della determinazione delle tariffe, deve tenere conto – oltre che dei citati principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità – del criterio dell'orientamento al costo di produzione del servizio (comprendente sia i costi operativi che quelli di capitale, come, a titolo esemplificativo, i costi del carburante, di manutenzione veicolo, di assicurazione, di ammortamento del costo del veicolo e inclusivo anche del costo del lavoro di tipo autonomo prestato dal titolare di licenza), valutando di mantenere l'attuale configurazione della tariffa 3 (aggiornando solo i relativi importi con l'adeguamento ISTAT) sino all'esito delle analisi da svolgere. Qualora tale esito conduca l'Amministrazione alla decisione di introdurre comunque la nuova tariffa, occorre che si tenga adeguatamente conto del principio di accessibilità del servizio da parte degli utenti, anche con apposite analisi sulla disponibilità a pagare (punto 49 delle Linee guida), adottando la tariffazione "a base chilometrica per il servizio extra urbano" prevista dall'art. 13, comma 2 della Legge n. 21/1992;
2. si ritiene opportuno, in aderenza al principio di accessibilità delle tariffe, che il Comune preveda, nel Regolamento, una frequenza di aggiornamento superiore all'annualità, come previsto al punto 60 delle Linee guida "Le tariffe sono soggette ad aggiornamento periodico, con frequenza definita dall'Amministrazione e indicata nel Regolamento, di norma pari a cinque anni";
3. si invita a specificare il criterio utilizzato per l'arrotondamento nel provvedimento di approvazione delle tariffe applicandolo uniformemente a tutte le tariffe predeterminate;
4. si prescrive di specificare nel tariffario che le tariffe predeterminate sono comprensive di tutti i supplementi, sconti e riduzioni e che sono di tipo reciproco, ossia previste sia in andata che in ritorno;
5. si ritiene opportuno che, in occasione del prossimo aggiornamento tariffario, il livello delle tariffe predeterminate venga stabilito soltanto a seguito delle simulazioni [...] al fine di verificare che le tariffe fisse siano più vantaggiose per l'utente rispetto ai prezzi ottenibili tramite l'applicazione di tariffe a consumo;
6. si invita il Comune ad attivare un sistema di monitoraggio periodico e sistematico dei dati di domanda e offerta, adeguato alle caratteristiche dei servizi interessati e del bacino di riferimento;
7. si prevede che, in occasione del futuro aggiornamento del Regolamento, si introducano specifici obblighi di trasmissione periodica dei dati relativi all'utilizzo del servizio aventi come destinatari i tassisti, le Organizzazioni associative degli stessi, nonché le piattaforme tecnologiche o qualunque altro soggetto li detenga;
8. si segnala la necessità che nel tariffario:
 - a. sia precisato se eventuali pedaggi (es. autostrada), compresi nel tragitto della corsa, debbano essere a carico del cliente (punto 53 delle Linee guida);
 - b. sia indicato il costo della corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriali diurno (Punto 54 delle Linee guida);
 - c. sia riportato il logo dell'Ente competente, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami (telefono, e-mail, modalità telematiche) - (punto 55 delle Linee guida);rilevato che:
 - i precedenti punti 2., 6. e 7., che riguardano rispettivamente la frequenza di aggiornamento del tariffario, il sistema di monitoraggio del servizio taxi e gli obblighi di trasmissione periodica dei dati relativi allo stesso, saranno oggetto di riconsiderazione in occasione del prossimo aggiornamento del Regolamento taxi, in quanto incidono su previsioni regolamentari e non direttamente sul sistema tariffario oggetto della presente deliberazione;

- al punto 3. si invita a specificare il criterio utilizzato per l'arrotondamento nel provvedimento di approvazione delle tariffe applicandolo uniformemente a tutte le tariffe predeterminate: a tal proposito si conferma che il presente atto, quale provvedimento di approvazione delle tariffe, viene redatto in conformità a quanto richiesto come meglio specificato in seguito;
- relativamente ai punti 4. e 8., che riguardano le caratteristiche del tariffario, si segnala che lo stesso è stato redatto conformemente a quanto ivi previsto, come da allegato;
- per quanto concerne il punto 5., relativo alle simulazioni da effettuare per stabilire gli importi per le tratte a tariffa fissa, si rimandano le stesse al prossimo aggiornamento rispetto a quello in corso, come consentito dall'A.R.T. stessa, che nel parere formulato, precisa che la rispondenza della struttura tariffaria ai principi delle Linee guida e la conformità dell'adeguamento proposto all'effettivo aumento dei costi debba essere verificato prima dei prossimi adeguamenti successivi a quello proposto;
- le prescrizioni relative alla nuova formulazione della tariffa 3, di cui al precedente punto 1., sono state esaminate in contraddittorio con i rappresentanti della categoria tassisti e l'Associazione di categoria, i quali sono stati invitati a formulare una nuova proposta;

vista la nota prot. n. 286612 di data 27.09.2023, inviata all'Amministrazione dai rappresentanti della categoria tassisti tramite l'Associazione Artigiani della Provincia autonoma di Trento, integrata con nota di data 17.10.2023 prot n. 309267, nella quale si propone di mantenere la configurazione richiesta apportando alcune modifiche, al fine di conformare la nuova proposta a quanto prescritto nel parere dell'A.R.T. e nello specifico:

- l'introduzione della nuova tariffa 3, a base multipla, con attivazione per sobborghi collinari e tratte oltre il territorio comunale, con importo euro 2,20 al chilometro e/o euro 31,80 all'ora (anziché euro 32,14), con la seguente modifica: "tutte le tratte da e per i sobborghi collinari saranno percorsi in tariffa 3 solo per la parte di tragitto collinare (solo all'inizio o alla fine del tragitto collinare in salita/discesa), percorrendo il resto della tratta in tariffa 1, con importo euro 1,30 al chilometro e/o euro 31,80 all'ora, per il percorso pianeggiante", per non penalizzare in maniera eccessiva le suddette tratte, cercando di favorire il più possibile l'utenza, in ottica di migliorare il servizio e seguire quanto espresso nel parere rilasciato dall'A.R.T.;
- la precisazione secondo la quale per tutte le tratte di andata e ritorno con l'utente a bordo si applica esclusivamente la tariffa 1, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e accessibilità del servizio da parte degli utenti;
- la dicitura "attivazione per sobborghi collinari e tratte extraurbane" è stata così modificata: "sobborghi collinari e tratte oltre il territorio comunale (entro i 50 chilometri)" in ottica di maggiore chiarezza e trasparenza di lettura del tariffario stesso e in conformità a quanto prescritto nel parere nel quale si sottolinea che, secondo quanto previsto dall'art. n. 13, comma 2 della Legge 21/1992, "la tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano";
- l'introduzione di una nuova tariffa, con attivazione automatica oltre i 50 km, a base esclusivamente chilometrica, (tariffa 4 extraurbana con importo euro 2,20 al chilometro);

precisato che ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Legge 21/1992, in combinato disposto con l'art. 10, punto 14) del D.P.R. n. 633/1972 si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un Comune o tra Comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

atteso che, relativamente alla nuova formulazione della tariffa 3, si ritiene di aver ottemperato a quanto richiesto dal parere, in considerazione dell'articolazione del territorio trentino con presenza di numerosi tratti collinari e delle modalità in cui può essere espletato il servizio di trasporto pubblico taxi, con conseguenti maggiori costi operativi di produzione dello stesso (quali ad esempio consumo di carburante, costi di manutenzione, etc.), dei quali il medesimo parere prescrive di tenere conto;

dato atto che, nell'allegato alla suddetta nota, rispetto alla precedente, vengono altresì rideterminate le tariffe per la sosta oraria (da euro 32,14 ad euro 31,80) e per la corsa minima (da euro 8,00 ad euro 7,40) ai fini di un corretto adeguamento all'indice ISTAT delle stesse;

considerato inoltre che, in ottemperanza a quanto richiesto nel succitato parere relativamente alla qualità del servizio, la Cooperativa di Servizio Taxi Trento, dal 2004, aderisce al Servizio MuoverSi per il trasporto di portatori di disabilità, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, offrendo da anni, anche con un mezzo attrezzato, capillarità e disponibilità per il trasporto disabili ed evadendo in media 60/70 richieste giornaliere; inoltre, alle Associazioni di invalidi e Onlus che lo richiedano, vengono riservate tariffe agevolate (es: ANMIC, AGOP);

precisato che, per aspetti legati alla programmazione e taratura dei tassimetri attualmente in uso, l'importo delle tariffe deve essere arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola

secondo criteri di arrotondamento standard, ossia se il secondo decimale è uguale o superiore a cinque, l'arrotondamento viene effettuato per eccesso, se inferiore per difetto;

visto che la Commissione consultiva per il servizio pubblico di taxi e noleggio con conducente, nella seduta di data 18.10.2023, ha esaminato la proposta nella nuova formulazione di cui all'allegato, esprimendosi favorevolmente sia per quanto riguarda l'aggiornamento delle tariffe sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo, che in merito all'approvazione delle nuove voci da inserire nel tariffario 2023;

preso atto che il parere dell'A.R.T. è stato trasmesso all'Associazione Altroconsumo con nota prot. n. 277749 di data 20.09.2023, per opportuna conoscenza ed eventuali osservazioni a riguardo e che non vi è stato alcun riscontro;

ritenuto altresì opportuno inserire nel materiale comunicativo rivolto all'utenza sul nuovo tariffario, oltre al logo istituzionale del Comune, anche il nuovo brand "Trento, Alza lo sguardo", di comune intesa con l'Amministrazione comunale;

considerato pertanto necessario procedere all'aggiornamento ed integrazione del vigente tariffario per il servizio pubblico di taxi, come sopra precisato, attenendosi, come sopra indicato, a quanto disposto nel succitato parere, in particolare per quanto concerne la riformulazione della tariffa 3;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 e s.m. gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per il servizio taxi approvato con deliberazione del Consiglio comunale 06.04.2016 n. 53;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

ritenuto che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di procedere alle

operazioni di riprogrammazione e nuova piombatura dei tassametri prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare l'adeguamento delle tariffe secondo l'indice ISTAT pari all'11,3% e la riformulazione della tariffa 3 (con attivazione per sobborghi collinari e tratte oltre il territorio comunale entro 50 chilometri, a base multipla) approvate con propria deliberazione 28.02.2022 n. 37, nonché l'introduzione della nuova tariffa 4 (con attivazione automatica oltre i 50 km, a base esclusivamente chilometrica), per il servizio pubblico di taxi, così come da prospetto di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di disporre che le nuove tariffe siano applicate solo ad intervenuta esecutività del presente provvedimento e dopo avvenuta riprogrammazione e nuova piombatura dei tassametri, come previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento comunale per il servizio taxi;
3. di comunicare alla Cooperativa Taxi Trento ed ai tassisti eventualmente non associati alla stessa, le nuove tariffe approvate dalla Giunta comunale, con l'onere di inserire nel materiale comunicativo rivolto all'utenza, oltre al logo istituzionale del Comune, anche il nuovo brand "Trento, Alza lo sguardo", di comune intesa con l'Amministrazione comunale;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (TAXI) - ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CITTA' DI TRENTO PER L'ANNO 2023.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 13.11.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 319 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (TAXI)
- ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CITTA' DI TRENTO PER L'ANNO
2023.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di
vita

La Dirigente

dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 25 ottobre 2023



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 319 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (TAXI)
- ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CITTA' DI TRENTO PER L'ANNO
2023.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 26.10.2023